



N. 5/2017

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 12/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA. A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
BORGHI GIANNI	Sindaco	X	
IURI DARIO	Assessore	X	
BIDIN CHIARA	Assessore	X	
RICCI NICOLA	Consigliere		X
IPPOLITO MARTINA	Consigliere	X	
ANTONINI NICOL	Consigliere	X	
MONAI SANDRO	Consigliere	X	
PAMPAGNIN ALESSANDRO	Consigliere	X	
CHIRIATTI MARIA ROSARIA	Consigliere	X	
PUPPINI DANILO	Consigliere	X	
ANGELI LORIS	Consigliere	X	
LENISA RITA	Consigliere		X
MAIORANA CARLO	Consigliere	X	

Assume la presidenza il sig. Gianni Borghi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale sig. **Paolo Craighero**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 13 che prevede l'istituzione anticipata ed in via sperimentale dell'Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa i criteri per il calcolo del tributo stesso, nonché le modalità per la determinazione delle aliquote;

VISTA la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità anno 2016 che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi rispetto alle aliquote applicabili per il 2015;

VISTA la Legge 11 Dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017 che ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi anche per l'anno 2017;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

VISTO l'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che prevede:

- al comma 6 la possibilità di modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- al comma 7, la possibilità di modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO in particolare il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

VISTO che con il vigente regolamento IUC avvalendosi dell'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 il comune di Cavazzo Carnico ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 l'imposta municipale non si applica;

VISTO l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio;

VISTO l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente;

RICHIAMATO inoltre la propria deliberazione n. 19 del 27 luglio 2015 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2015;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

Udita l'illustrazione del punto da parte del Sindaco;

Con voti 9 favorevoli, 1 contrario (Puppini) e 1 astenuto (Angeli), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2017 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria:
 - aliquota di base pari allo **0,76 per cento**;
 - aliquota abitazione principale e relative pertinenze categoria A/1 A/8 A/9 pari allo **0,4 per cento**;
 - aliquota per fabbricati di categoria D1 pari a **1,06 per cento**;
2. di determinare per l'annualità 2017:
 - a) una detrazione pari a € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, la detrazione è rapportata al periodo ed alla quota di possesso;
 - b) la detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di € 200,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 a favore dei contribuenti il cui nucleo comprenda persona e persone portatrici di handicap ai sensi della Legge n.104/1992, art. 3 comma 3;
3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa;
4. di dichiarare il presente atto con voti 9 favorevoli, 1 contrario (Puppini) e 1 astenuto (Angeli), resi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Gianni Borghi
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario
Paolo Craighero
Atto Firmato Digitalmente